

## IPOTESI DI ACCORDO

Addì, 20 giugno 2023, presso la sede di FederlegnoArredo - Foro Buonaparte 65, Milano, è stato firmato fra FederlegnoArredo, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, il verbale di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi e Forestali, sottoscritto il 21 ottobre 2020 e scaduto il 31 dicembre 2022.

Il presente CCNL ha valore dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.

Le Parti concordano che il presente rinnovo, data la situazione economica in essere, modifica solo ed unicamente gli istituti strettamente economici del CCNL (TEM) come definiti alla parte nona del contratto stesso, congelando tutto il resto dell'articolato e dei testi così come risultano dal rinnovo del 21 ottobre 2020.

FEDERLEGNOARREDO

*[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

FENEAL UIL

*[Handwritten signature]*

FILCA CISL

*[Handwritten signature]*

FILLEA CGIL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

In osservanza di quanto previsto dall'Accordo Interconfederale del 9 marzo 2018 "Contenuti e indirizzi delle relazioni industriali e della contrattazione collettiva di Confindustria e Cgil, Cisl, Uil", le Parti individuano il trattamento economico come segue.

Viene confermato l'impianto definito nel precedente CCNL sottoscritto il 21 ottobre 2020 con scadenza 31 dicembre 2022 parte nona, e rinnovato come di seguito.

Entro il mese di gennaio 2024 e di gennaio 2025, le Parti si incontreranno e definiranno gli incrementi dei minimi contrattuali a valere dal 1° gennaio a copertura rispettivamente degli anni 2023 e 2024, sulla base del dato IPCA generale dell'anno precedente come pubblicato dall'ISTAT.

La base di calcolo – per ogni livello – sarà così composta:

- paga base, contingenza, EDR e tre aumenti periodici di anzianità.

Alla base di calcolo così definita verrà pertanto applicata la percentuale IPCA come sopra specificata.

Tale modalità verrà applicata per ogni livello salariale.

Il presente contratto collettivo nazionale individua i minimi retributivi per il periodo di vigenza contrattuale intesi quale trattamento economico minimo (TEM). La loro variazione avverrà secondo la metodologia sopra indicata.


Inoltre, a copertura ed in ragione degli andamenti inflattivi non riconosciuti né erogati a gennaio 2023 verrà riconosciuto, a partire dal mese di luglio 2023, un aumento dei minimi pari a € 102,20 lordi al parametro 100. Tale incremento assorbe tutti gli "anticipi su futuri incrementi contrattuali" comunque denominati, definiti a livello aziendale.

Ai lavoratori in forza alle date di erogazione come sotto specificate verrà erogata una somma una tantum uguale per tutti i livelli, omnicomprensiva di tutti gli istituti diretti ed indiretti ed esclusa dalla base di calcolo del TFR, che tiene conto anche degli incrementi di produttività avvenuti nel settore, del valore di € 600,00 lordi, a copertura del periodo 01.01.2023 – 30.06.2023.

La suddetta somma verrà erogata in due tranches, rispettivamente di € 300,00 lordi e € 300,00 lordi, la prima con la retribuzione del mese di luglio 2023 e la seconda con la retribuzione del mese di marzo 2024.

Ai lavoratori assunti dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, gli importi saranno riparametrati sulla base dei mesi effettivamente lavorati e retribuiti (assunti fino al giorno 15 del mese dovuta al 100%, assunti dal giorno 16 non dovuta).

Gli importi saranno inoltre riproporzionati, per i lavoratori part time, sulla base dell'orario effettivo in essere risultante dal contratto individuale.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally. The signatures are stylized and vary in complexity, with some appearing to be initials or short names. There are approximately seven distinct signatures visible.

Livello	Categorie	parametro	Paga base al 31.12.2022	Contingenza	E.D.R.	Retribuzione (minimi) al 31.12.2022	Aumento dal 1.07.2023	Nuovi minimi dal 1.07.2023
12°	AD3 (Quadri)	210,0	2.115,59	531,91	10,33	2.657,83	214,62	2.872,45
11°	AD2	205,0	2.066,47	531,91	10,33	2.608,71	209,51	2.818,22
10°	AD1	195,0	1.965,41	529,75	10,33	2.505,49	199,29	2.704,78
9°	AC5	185,0	1.864,95	527,94	10,33	2.403,22	189,07	2.592,29
8°	AC4	170,0	1.714,33	525,22	10,33	2.249,88	173,74	2.423,62
7°	AC3/AC2/AS4	155,0	1.563,67	522,41	10,33	2.096,41	158,41	2.254,82
6°	AS3	147,5	1.488,87	521,02	10,33	2.020,22	150,75	2.170,96
5°	AC1/AS2	140,0	1.412,95	518,45	10,33	1.941,73	143,08	2.084,81
4°	AE4/AS1	134,0	1.352,54	517,76	10,33	1.880,63	136,95	2.017,57
3°	AE3	126,5	1.277,20	516,53	10,33	1.804,06	129,28	1.933,34
2°	AE2	119,0	1.201,85	514,79	10,33	1.726,97	121,62	1.848,59
1°	AE1	100,0	1.011,23	512,16	10,33	1.533,72	102,20	1.635,92